



Attività di Estetista

Legge 4 gennaio 1990, n. 1
Legge regionale 27 novembre 1991, n. 29

Percorsi formativi abilitanti per responsabile tecnico di impresa di estetista
Vademecum requisiti di accesso

Indice

1.	Premessa	3
2.	Tabella riassuntiva	3
3.	Tipologia	3
4.	Qualifica regionale	4
5.	Esperienza professionale	4
6.	Tipo corso	5
7.	Esame	5
8.	Documentazione	5

1. Premessa

La legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” e ss.mm.ii regola l’esercizio professionale dell’attività di estetista che comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano. In particolare l’art. 3 si riferisce al responsabile tecnico dell’impresa di estetista e stabilisce i requisiti di accesso ai percorsi formativi volti al conseguimento della relativa abilitazione professionale.

Con il presente vademecum si intende puntualizzare quanto stabilito dalla L. 1/1990 al fine di semplificare le procedure di verifica del possesso dei requisiti dei potenziali utenti da parte degli Organismi di formazione interessati all’avvio dei percorsi formativi.

2. Tabella riassuntiva

TIPOLOGIA	Possesso QUALIFICA Regionale	ESPERIENZA PROFESSIONALE	TIPO CORSO da frequentare	ESAME
A)	SI	NO	FS/EST	SI
B)	SI	1 anno inserimento lavorativo art. 3, co. 1, lett. a)	Nessuno (esame diretto)	SI
C)	SI/NO	1 anno di lavoro qualificato preceduto da un rapporto di apprendistato art. 3, co. 1, lett. b)	FC/EST	SI
D)	SI/NO	3 anni di lavoro qualificato come dipendente art. 3, co. 1, lett. c)	FC/EST	SI
E)	SI/NO	3 anni di lavoro qualificato come collaboratore familiare art. 3, co. 1, lett. c)	FC/EST	SI

3. Tipologia

L’utente che intende acquisire l’abilitazione di responsabile tecnico di impresa di estetista deve essere in possesso dei requisiti specificati in una delle seguenti tipologie:

- A) - possesso di qualifica regionale;
 - frequenza di un percorso formativo di 900 ore;
 - superamento dell’esame finale.
- B) - possesso di qualifica regionale;
 - un anno di inserimento lavorativo presso una impresa di estetista;
 - superamento dell’esame finale.
- C) - il possesso di qualifica regionale non è indispensabile;
 - un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato o una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un’impresa di estetista della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria;
 - frequenza di un percorso formativo di 300 ore;
 - superamento dell’esame finale.
- D) - il possesso di qualifica regionale non è indispensabile;
 - un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno presso un’impresa di estetista, svolto nel quinquennio antecedente l’iscrizione al percorso formativo;
 - frequenza di un percorso formativo di 300 ore;
 - superamento dell’esame finale.

- E) - il possesso di qualifica regionale non è indispensabile;
 - un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno presso un'impresa di estetista, svolto nel quinquennio antecedente l'iscrizione al percorso formativo;
 - frequenza di un percorso formativo di 300 ore;
 - superamento dell'esame finale.

4. Qualifica regionale

La qualifica regionale deve essere di durata almeno biennale e per ogni anno dovranno essere svolte un minimo di 900 ore.

Se la qualifica è conseguita in un'altra regione, l'OdF dovrà accertarsi della veridicità della stessa presso l'amministrazione pubblica di provenienza.

Se la qualifica è conseguita all'estero l'utente dovrà rivolgersi al competente ministero per il riconoscimento della stessa o per l'eventuale misura compensativa.

5. Esperienza professionale

- a. per anno di inserimento lavorativo presso una impresa di estetista si intendono 2080 ore di lavoro definendo come standard l'orario annuo di servizio a tempo pieno (52 settimane per 40 ore settimanali) – tipologia B).

Anche l'esperienza maturata con contratto di apprendistato soddisfa il requisito previsto, purché sia stata raggiunta la medesima soglia.

- b. apprendistato:

- dal 11 maggio 1992 al 31 luglio 2000 i Contratti Collettivi di categoria che si sono succeduti nel tempo consideravano utile, ai fini dell'ottenimento della qualificazione professionale, un periodo di apprendistato di 5 anni e l'inquadramento dell'interessato al I gruppo (acconciatore maschile - acconciatore femminile - estetista);
- dal 1° agosto 2000 al 1° agosto 2008 il periodo normale di apprendistato utile ai fini dell'ottenimento della qualificazione professionale è rimasto di 5 anni con inquadramento dell'interessato al I gruppo (acconciatore maschile - acconciatore femminile - estetista). Per gli apprendisti assunti a partire dal
- 1° agosto 2000, in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale attinente l'attività, il periodo di apprendistato utile è stato ridotto a 4 anni e 6 mesi;
- dal 1° agosto 2008 è stato introdotto il contratto di apprendistato professionalizzante (accordo del 7 luglio 2008) la cui durata normale è, comunque, rimasta di 5 anni con inquadramento dell'interessato al I gruppo (acconciatore maschile e femminile - estetista). Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale attinente l'attività il periodo di apprendistato utile continua a rimanere ridotto a 4 anni e 6 mesi. Dal 1° agosto 2008 l'apprendistato può essere anche part-time, purché l'orario di lavoro non sia inferiore al 50% dell'orario contrattuale.

Per poter quantificare il periodo mancante di lavoro svolto con contratto di apprendistato si è individuata una formula che consente di definire le modalità di calcolo dell'equivalenza del periodo di apprendistato al periodo di lavoro qualificato.

Due anni e mezzo di lavoro con contratto di apprendistato vengono parificati ad un anno di lavoro qualificato come specificato nella tabella sottostante.

Tabella

Requisiti Legge 1/1990, art. 3, comma 1 lett. b): <i>1 anno lavoro qualificato + 5 anni apprendistato</i>		Requisiti Legge 1/1990, art. 3, comma 1 lett. c): <i>3 anni lavoro qualificato</i>
1 anno lavoro qualificato (2080 ore)	=	1 anno lavoro qualificato (2080 ore)
2,5 anni apprendistato (5200 ore)	=	1 anno lavoro qualificato (2080 ore)
2,5 anni apprendistato (5200 ore)	=	1 anno lavoro qualificato (2080 ore)

Formula

$5200:2080=3120:X^1$. Le 3120 ore, qui indicate a titolo esemplificativo, equivalgono ad un anno e mezzo di lavoro.

- c. per “attività lavorativa qualificata” s’intende lo svolgimento di attività lavorativa riferibile almeno al terzo livello di inquadramento del CCNL di categoria ovvero, per i soggetti non dipendenti, lo svolgimento delle mansioni previste dal citato livello contrattuale (vale a dire: lavoratori che, anche utilizzando elementari attrezzature elettromeccaniche, sono in grado di eseguire mansioni di manicure, pedicure estetico, depilazione, trattamenti al viso, massaggio al corpo, trucco di base con l’applicazione di prodotti specifici a gradi di difficoltà semplici).
- d. lavoro dipendente: oltre al lavoro dipendente propriamente detto cui si riferisce, a quello assimilato ai sensi della normativa vigente (attualmente: lavoro somministrato, lavoro intermittente, lavoro ripartito e contratto di inserimento), nonché all’associato in partecipazione in un’impresa di estetista (con apporto di sola prestazione lavorativa e partecipazione agli utili non inferiore al 30%).
- e. nella definizione di collaboratore familiare è compreso anche il socio lavoratore in possesso di iscrizione alla gestione INPS/INAIL (socio accomandatario di società in accomandita semplice; socio di società in nome collettivo e socio di società a responsabilità limitata pluripersonale).
- f. part time: il requisito di “un anno di attività lavorativa qualificata” - tipologia C) - può essere raggiunto con lo svolgimento di due anni di attività lavorativa qualificata nella mansione specifica, come dipendente part-time al 50% presso un’impresa di estetica o uno studio medico specializzato (con servizi estetici). Per i rapporti di lavoro parziale inferiori al 50%, ma superiori al 30%, dovrà essere raggiunto un periodo di lavoro corrispondente a 52 settimane a tempo pieno nella mansione specifica (totale ore 2080). I periodi da considerare ai fini del computo del periodo di attività lavorativa richiesta per l’ammissione al corso non devono necessariamente essere svolti presso una sola impresa e possono essere discontinui e presentare interruzioni.
- g. con riferimento alle tipologie D) e E), per poter completare il periodo di esperienza lavorativa di tre anni nel quinquennio antecedente l’iscrizione al corso, non si potranno considerare periodi lavorativi continuativi svolti con rapporto di lavoro a tempo parziale inferiore al 60%. Infatti tale percentuale è la percentuale minima per poter maturare il previsto periodo di esperienza nei cinque anni antecedenti l’iscrizione al corso.
- h. Il lavoro svolto con contratto a part-time deve sempre raggiungere l’esperienza minima prevista dall’art. 3.

6. Tipo corso

- FS/EST: percorso formativo di durata di 900 ore. 300 ore di teoria, 600 ore di stage.
- FC/EST: percorso formativo di durata di 300 ore di teoria.

7. Esame

L’esame finale sarà svolto seguendo le linee guida di cui al DDR 1012 del 15/11/2012.

8. Documentazione

La documentazione presentata dagli utenti dovrà essere conservata agli atti dell’Organismo di Formazione a disposizione per qualsiasi verifica da parte dell’amministrazione regionale.

¹ Esempio: 5200 ore=due anni e mezzo di apprendistato, 2080 ore=1 anno di attività lavorativa qualificata.
3120 ore=1 anno e mezzo di apprendistato (che mancano per completare i 5 anni di apprendistato), X=1248 ore = 31 settimane e 8 ore da svolgere di attività lavorativa qualificata.

- **Documenti generali:**
 - copia titolo di studio conseguito;
 - per gli allievi stranieri: adeguato livello di conoscenza e comprensione della lingua italiana dimostrata attraverso il possesso di uno dei titoli previsti dalla direttiva di riferimento.

- **Documenti specifici:**
 - ***Lavoratore dipendente***
 - copia ultima busta paga (di ogni singolo rapporto di lavoro);
 - copia comunicazione/i obbligatoria/e di assunzione al CPI o estratto riassuntivo delle comunicazioni obbligatorie rilasciato dal CPI;
 - copia CUD;
 - visura previdenziale dei versamenti effettuati sul codice dell'estetica 0311.

 - ***Contratto di apprendistato***
 - copia comunicazione/i obbligatoria/e di assunzione al CPI o estratto riassuntivo delle comunicazioni obbligatorie rilasciato dal CPI;
 - visura previdenziale dei versamenti effettuati sul codice dell'estetica 0311;
 - per coloro ai quali il periodo di apprendistato è ridotto a 4 anni e 6 mesi, copia attestato di qualifica professionale attinente l'attività o titolo di studio post – obbligo.

 - ***Lavoratore assimilato***
 - documenti come lavoratore dipendente e copia contratto (da cui risulti l'esercizio delle mansioni di cui alla lett. c. del punto 5. del vademecum).

 - ***Associato in partecipazione***
 - estratto contributivo INPS e/o visura assicurativa Inail;
 - copia contratto di associazione in partecipazione con estremi di registrazione da cui risulti l'apporto lavorativo dell'associato (con l'esercizio delle mansioni di cui alla lett. c. del punto 5. del vademecum) e l'entità della sua partecipazione agli utili.

 - ***Socio lavoratore e Familiare coadiuvante***
 - visura camerale storica della/e impresa/e nel caso di collaboratore familiare di impresa artigiana: visura artigiana previdenziale;
 - estratto contributivo INPS e/o visura assicurativa Inail;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal rappresentante legale della società/impresa familiare da cui risulti che il socio/familiare coadiuvante ha svolto le mansioni di cui alla lett. c. del punto 5. del vademecum.

 - ***Studio medico specializzato***
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal responsabile dello studio medico, contenente la descrizione del tipo di prestazioni estetiche svolte nel periodo di tempo considerato utile ai fini della maturazione dell'esperienza professionale del richiedente.